



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

AREA "1" – AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 231 del 08-11-2024

Reg. Gen. N. 488 del 11-11-2024

OGGETTO:	Annnullamento Determinazione Reg. Gen. n. 477 del 31.10.2024 avente ad oggetto: "Indizione della procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno dell'Area professionale - Anno 2023".
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì otto del mese di novembre, nel proprio ufficio, il Dr. Giuseppe CAGGIA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000, al decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2022 e allo Statuto dell'Ente (artt. 67 e 68 che attribuiscono poteri e funzioni al Responsabile del Servizio), ha adottato la seguente determinazione.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aradeo, 11-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Giuseppe CAGGIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione Reg. Gen. n. 477 del 31.10.2024 è stata indetta procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno dell'Area professionale per l'anno 2023, con approvazione dell'avviso e dello schema di domanda di partecipazione;
- nella stessa determinazione è stata stabilita la decorrenza di tale istituto dal 1° gennaio 2023;
- in data 31 ottobre 2024 è stato pubblicato l'avviso di procedura selettiva per la progressione economica nell'Area, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Aradeo, con termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione *de qua* fissato all'11.11.2024, ore 12:00;

Considerato che l'avviso di partecipazione alla procedura, all'art. 2 *"Requisiti di ammissione"*, dispone: *"Alla progressione economica nell'Area possono partecipare i lavoratori che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; pertanto non potranno partecipare o comunque verranno esclusi coloro che hanno beneficiato negli anni 2022 e 2021 delle c.d. Progressioni Orizzontali."*

Visto il parere ARAN CFL224 secondo cui *"Come indicato al comma 2 lett. a) dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022, possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che "ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate"; pertanto, in continuità alla precedente disciplina contenuta all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l'anno di attribuzione è da considerarsi compreso;*

Visto il CCDI triennio 2023-2025 firmato il 28.12.2023, art. 9, comma 7, con il quale si è stabilito che *"concorrono alla selezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (...) che: a) negli ultimi 2 anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica/differenziale stipendiale; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate"*;

Rilevato che la procedura attivata con la richiamata determinazione non è in linea con le indicazioni fornite da ARAN in materia di verifica del requisito di partecipazione alla procedura delle c.d. progressioni orizzontali;

Dato atto che con nota prot. n. 13858 del 07.11.2024 il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica ha convocato un incontro per la trattazione del seguente argomento: *"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 – Interpretazione autentica art. 9, comma 7, lett. a)"*;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'annullamento in autotutela della richiamata determinazione Reg. Gen. n. 477 del 31.10.2024 ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990;

Visti

- il CCNL del 16 novembre 2022 Funzioni Locali;
- il CCDI normativo del 28 dicembre 2023;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono richiamati e trascritti,

- di annullare, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, la Determinazione Reg. Gen. n. 477 del 31.10.2024;
- di annullare per l'effetto l'avviso di partecipazione e il relativo schema di domanda alla Progressione Economica Orizzontale / Differenziale Stipendiale anno 2023;
- di rimandare all'esito dell'incontro della Delegazione Trattante ogni determinazione in merito all'avvio e svolgimento della procedura per l'attribuzione delle progressioni orizzontali anno 2023;

- di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caggia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili di Area, alle R.S.U dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dr. Giuseppe CAGGIA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.